

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO

Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito presente Regolamento s'intendono per:

- a) **Codice dei Contratti Pubblici:** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;
- b) **Ente Parco:** L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- c) **Concorrenti:** le imprese che presentano offerta nel corso della procedura di gara, singolarmente o in forma aggregata ai sensi della normativa vigente;
- d) **Linee guida ANAC:** le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", emanate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1° marzo 2018;
- e) **Procedura di gara:** ciascuna delle procedure indicate nel successivo art. 10 che costituiscono l'ambito di applicazione oggettivo del presente Regolamento;
- f) **Regolamento:** il presente Regolamento;
- g) **RUP:** il Responsabile Unico del procedimento, che svolge le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del Codice e alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure interne per l'acquisizione da parte dell'Ente Parco, di appalti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché di concessioni di lavori e servizi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in ottemperanza alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle Linee guida ANAC.

Art. 3 - Principi comuni

Il Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di **efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa**, nonché a tutela della specificità delle esigenze dell'Ente Parco.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo Codice:

- **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- **tempestività**, la non dilatazione della durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- **non discriminazione**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, l'utilizzo imparziale da parte di questo Ente, delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente Regolamento, nonché l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle richieste di offerta e nella valutazione delle offerte;
- **trasparenza**, la predeterminazione e la conoscibilità della procedura scelta per l'affidamento nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (vedi art. 8) evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

L'Ente Parco, nella predisposizione dei documenti di gara, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la **partecipazione delle micro, piccole e medie imprese**, valorizzandone il potenziale. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto. Le penali devono essere predefinite contrattualmente, proporzionate al valore dell'appalto e finalizzate a garantirne il corretto adempimento.

In conformità ai **principi di sostenibilità energetica ed ambientale** di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente Parco contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e aggiornato con DM 11 aprile 2008), inserendo nella documentazione progettuale e di gara degli affidamenti di forniture, servizi e lavori, di qualunque importo, oggetto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati nell'ambito del citato Piano d'azione, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. I criteri premianti, cui i CAM fanno riferimento, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per

l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice.

Nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, di valore inferiore alla soglia comunitaria, per affidamenti di contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), possono essere inserite, specifiche **clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi dell'art. 50 del Codice.

Art. 4 - Adempimenti in tema di trasparenza e anticorruzione

L'Ente Parco assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti, prescritta dalla normativa e, in particolare dal Codice dei Contratti Pubblici, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime Linee Guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016".

L'ufficio che gestisce la procedura di gara, provvede a trasmetterne i dati all'URP, incaricato della pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza. In particolare dovrà essere trasmessa per la pubblicazione nella sezione Trasparenza, secondo le modalità indicate nel Disciplinare interno per la gestione delle pubblicazioni in Trasparenza, la seguente documentazione:

- la determinazione a contrarre o atto equivalente;
- il bando o l'avviso;
- (limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione);
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, compreso l'elenco dei soggetti invitati e l'elenco dei verbali della commissione di gara;
- gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, comma 10, D.Lgs. 50/2016);

In aderenza ai principi sanciti dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di conflitto d'interesse, l'Ente si impegna ad introdurre misure idonee a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, evitando qualsiasi

distorsione della concorrenza e garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

L'ufficio che gestisce la procedura di gara adegua i documenti di gara e i contratti, e le proprie prassi interne concernenti la gestione delle procedure di affidamento e il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. L'Ufficio, incaricato della predisposizione della documentazione di gara, si attiene inoltre all'obbligo di **adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento**.

Art. 5 - Digitalizzazione delle procedure

In esecuzione dell'art. 40 del Codice dei contratti, che ha recepito l'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU, tutte le procedure di affidamento dell'Ente Parco sono gestite esclusivamente in forma telematica.

A tal fine l'Ente Parco adegua le proprie procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dalle "Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione", emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con circolare n. 3 del 6/12/2016.

Art. 6 - Il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto

Il RUP è nominato dal dirigente, in conformità a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, e dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e svolge i compiti affidatigli dalla legge. La nomina avviene o con l'atto di adozione o di aggiornamento del programma di cui all'articolo 9 comma 1 del presente Regolamento, ovvero, negli appalti non previsti in programmazione, nell'atto di avvio del singolo intervento (determinazione a contrarre o atto equivalente).

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice, il RUP è scelto "(...), tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. (...) Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato".

Le Linee guida n. 3, approvate dall'ANAC con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017, con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", specificano le i requisiti professionali richiesti al RUP negli appalti di lavori e in quelli di servizi e forniture.

Per gli affidamenti di servizi e forniture, che, indipendentemente dal loro valore, siano connotati da carattere tecnico (che richiedano ad esempio competenze specifiche in materia ambientale, informatica, impiantistica ecc.), o che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di un ufficio diverso da quello cui afferisce il soggetto che ha curato l'affidamento, il Dirigente procede alla nomina del

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con funzioni di coordinamento e controllo tecnico-contabile. Il DEC è nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Ente, con competenze nel settore oggetto dell'appalto. Il DEC, là dove nominato, dovrà accertare la regolarità del servizio e della fornitura, anche avvalendosi di personale esperto nella materia oggetto dell'affidamento, e sottoscrivere il documento di conformità, che, controfirmato dal RUP, costituisce presupposto necessario alla liquidazione.

Art. 7 - Ambito di applicazione del presente regolamento. Soglie di rilevanza comunitaria

Il presente Regolamento disciplina gli acquisti fino ad un importo massimo ciascuno, inferiore alle soglie di seguito indicate:

soglie in vigore dal 01.01.2020

soglie (art. 35 D.Lgs 50/2016)	contratti di:
< 214.000,00	servizi e forniture e per i concorsi pubblici di progettazione
< 5.548.000,00	lavori

Le soglie di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione del Regolamento, sono adeguate automaticamente secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Il calcolo del valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è basato sull'importo totale di ciascun contratto. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarre l'appalto alle disposizioni del codice.

Art. 8 - Principio di rotazione

8.1 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione.

Le fasce sono le seguenti:

fasce di importo dei contratti (al netto dell'IVA) ai fini della rotazione
Fino a 4.999,99
da 5.000 a 19.999,99
da 20.000 a 39.999,99
da 40.000 alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del Codice di contratti pubblici)

8.2 - Applicazione del principio di rotazione

L'Ente Parco è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure, svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, e nella medesima fascia di valore economico, tra quelle elencate nel precedente paragrafo 8.1.

In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, e in particolare:

- nel caso di procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, purché non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, purché vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica oggetto dell'appalto;
- nel caso di acquisto tramite il MePA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Sardegna-CAT, o altro mercato elettronico di cui all'articolo 328 comma 1 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, purché vengano invitati tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ovvero la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico, purché tali requisiti risultino idonei e proporzionati rispetto alle caratteristiche e al valore dell'affidamento.

8.3 - Deroga all'obbligo di rotazione

In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

In caso di affidamento diretto al contraente uscente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016, è necessario evidenziare nella motivazione, una o più delle seguenti condizioni: l'effettiva assenza di alternative, legata alla peculiarità dell'oggetto del contratto, oppure alla strutturazione del mercato, per cui l'ente si trovi in una situazione nella quale non risultano alternative praticabili, ovvero le stesse siano assolutamente illogiche o di non percorribile economicità.

Nel caso di procedure negoziate di cui all'art. 36 comma 2 lettere c) e c bis) del Codice, è necessario evidenziare nella motivazione, una o più delle seguenti condizioni:

in caso di reinvio esteso al contraente uscente: la competitività del prezzo offerto, inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione e del grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

in caso di affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario: l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali

appalti pregressi, svolti dall'operatore economico in questione per l'Ente Parco, o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Il reinvito non deve andare a discapito di altri operatori che risultino non essere mai stati invitati.

Art. 9 - Cronologia degli adempimenti dell'attività negoziale

1. La programmazione. Gli affidamenti effettuati dall'Ente Parco discendono da una programmazione che trova origine nelle schede progettuali confluite nel bilancio di previsione. L'atto con cui prende avvio la procedura di affidamento deve contenere indicazione dei documenti programmatici da cui scaturisce la volontà di dar corso al progetto.

L'Ente Parco adotta, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro ed il programma triennale dei lavori (art. 21, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici) rientranti nella propria competenza, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del CUP, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse pubbliche. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, l'Ente deve approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono approvati in coerenza con il bilancio e pubblicati sul profilo istituzionale dell'Ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'ANAC (art. 213 del Codice).

2. Ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico di Consip e Sardegna CAT. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, oggetto del presente Regolamento, l'Ente Parco rispetta l'obbligo di ricorso al MePA o al mercato elettronico della centrale regionale di riferimento, Sardegna CAT, ovvero del ricorso alle convenzioni Consip o della centrale regionale, previsti per legge in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto e alla classe di importo, come di seguito sintetizzato:

fonte www.acquistinretepa.it - tabella "obbligo-facoltà"

categoria merceologica	modalità di acquisto
per i beni e servizi informatici e di connettività	Obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip.

	In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore (art. 1 comma 450 L. 296/2006 e art. 1 comma 512 L. 208/2015).
per i servizi relativi all'erogazione di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile e buoni pasto	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici delle centrali regionali (Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012).
per le altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	Obbligo di ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA (con obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip). (Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016).

3. Necessità del DUVRI. L'ufficio preposto alla redazione del capitolato di gara dovrà effettuare un'analisi delle condizioni dell'appalto per accertare l'esistenza di rischi da interferenza che richiedano la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), di competenza del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Nel DUVRI, l'RSPP definirà gli eventuali costi necessari per attenuare o eliminare i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, ovvero le misure comportamentali che sarà necessario adottare. In ogni caso tali informazioni devono essere rese note alle imprese che aspirino a partecipare alla gara d'appalto. Il DUVRI dovrà essere allegato al contratto d'appalto.

4. La progettazione. Accertata la copertura finanziaria della spesa, tutte le informazioni acquisite circa le caratteristiche qualitative e quantitative dell'appalto, devono essere esplicitate nel progetto. Ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti pubblici, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi di approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello.

Per gli appalti di forniture, e per gli appalti di servizi di valore inferiore a 40.000 euro, i documenti di gara elencano, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le specifiche tecniche dai beni e servizi da acquisire, tra quelle indicate al punto 1 dell'allegato XIII : i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli,

il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento a un marchio. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, se accompagnati dall'espressione «o equivalente», nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile.

Per gli appalti di servizi di valore pari o superiore ai 40.000 euro, è necessaria l'elaborazione di un progetto redatto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici, che deve contenere:

- la relazione tecnico-illustrativa,
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, eventualmente i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice.

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti di gara i costi della manodopera calcolati con le modalità indicate all'art. 23 comma 16 del Codice.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, per gli affidamenti, di qualunque importo, di forniture, servizi e lavori nelle categorie oggetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Ente Parco provvede all'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali, in essi contenute.

I criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice.

5. Il CIG e il CUP. Prima dell'adozione del provvedimento di avvio della procedura, l'ufficio che gestisce la gara dovrà richiedere il CIG (Codice Identificativo di Gara), tramite la

procedura telematica disponibile sul portale dell'ANAC. Qualora il valore dell'appalto sia inferiore ai 40.000 euro, il CIG andrà acquisito in modalità semplificata: Smart CIG.

Per le procedure di valore pari o superiore ai 40.000 euro (al netto dell'IVA) il CIG va acquisito tramite il sistema SIMOG, è provvisorio e va perfezionato entro il termine massimo di 90 giorni. Per ciascuna procedura di gara di tale valore, l'Ente Parco dovrà provvedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, per un importo proporzionale al valore dell'appalto, calcolato sulla base di una tabella aggiornata annualmente dall'Autorità. Il pagamento dei contributi di gara da parte dell'Ente, sulla base dei CIG emessi, avviene tramite il modello MAV trasmesso per via informatica dall'ANAC. Nel quadro economico di ciascuna gara (di valore pari o superiore ai 40.000 euro) va pertanto prevista la somma da destinare al pagamento di tale contributo. Per la partecipazione alle procedure di gara di valore uguale o maggiore a 150.000 euro, anche i concorrenti dovranno provvedere al versamento del contributo a favore dell'ANAC.

Qualora l'appalto abbia ad oggetto l'acquisto di beni o la realizzazione di servizi identificabili come progetti di investimento/sviluppo, è obbligatorio il collegamento del progetto ad un CUP (Codice Unico di Progetto). Per progetti di investimento pubblico si intendono tutte quelle attività (realizzazione di un progetto di ricerca, sostituzione di un parco macchine obsoleto ecc.) che abbiano, una spiccata vocazione allo sviluppo.

Il CUP deve sempre essere richiesto per i lavori pubblici e per i progetti finanziati in tutto o in parte con finanziamenti comunitari.

Il codice CUP va acquisito tramite il portale <http://cupweb.tesoro.it/> del CIPE (Comitato per la programmazione economica), e deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, mandati di pagamento, ecc.).

6. La determinazione a contrarre è l'atto dal quale prende avvio la procedura di gara, e nel quale l'Ente:

- indica le motivazioni della necessità dell'affidamento;
- cita i documenti attraverso i quali si è manifestata la volontà dell'Ente all'affidamento;
- motiva la modalità di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione adottati;
- nomina il RUP e, eventualmente, il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- approva, negli appalti di lavori pubblici, il progetto definitivo, gli elaborati progettuali e il capitolato speciale, e negli appalti di servizi e forniture, il progetto, se redatto in base al valore dell'appalto (vedi precedente punto 4), e gli altri documenti di gara.

Nella determinazione a contrarre va inserito il codice CIG e, eventualmente, il codice CUP, precedentemente acquisiti. La determinazione di indizione della procedura può precedere o seguire l'indagine di mercato: in quest'ultimo caso darà conto del suo esito.

7. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Ente.

L'indagine di mercato deve essere condotta avendo cura di non ingenerare negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura e nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP tiene comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Per gli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a) e b) del Codice, le indagini di mercato si svolgono tramite uno o più delle seguenti metodologie: comparazione di listini di mercato, confronto con offerte di precedenti commesse identiche o analoghe, analisi di prezzi praticati da altre amministrazioni, consultazione del web, dei cataloghi elettronici del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o di quello della centrale regionale di committenza Sardegna CAT, ovvero tramite la consultazione dell'Elenco dei fornitori e professionisti dell'Ente Parco.

Per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'indagine può avvenire tramite la consultazione degli operatori economici locali, e può consistere nella richiesta di specifiche tecniche o di prezzi, trasmessa tramite PEC, anche attraverso la piattaforma <https://epnalm.garetelematiche.info>.

Gli esiti delle indagini di mercato devono essere formalizzati avendo cura di escludere quelle informazioni, di carattere tecnico e commerciale che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il RUP seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto (vedi l'art. 12 del presente Regolamento), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, tenendo altresì conto del criterio di rotazione degli inviti.

8. *L'avviso pubblico, la lettera di invito, il disciplinare di gara* sono i documenti attraverso i quali l'Ente Parco esplicita tutte le regole che disciplinano la procedura di gara e la richiesta di presentazione dell'offerta.

9. *Le sedute di gara* sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Codice.

Le sedute di gara sono svolte dal RUP o da un seggio di gara, nel caso in cui si richieda, per ragioni di esperienza o competenza tecnico-amministrativa nella materia oggetto della gara, la presenza di ulteriori soggetti, fino ad un numero massimo di tre componenti. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici. Le relative attività devono essere verbalizzate.

10. *La verifica dei requisiti (vedi l'art. 13 del presente Regolamento)*

11. *La stipula del contratto (vedi l'art. 14 del presente Regolamento)*

12. La pubblicità della procedura e le comunicazioni. L'Ente Parco nell'ambito delle proprie procedure di affidamento, provvede alle pubblicazioni di cui all'art. 29 commi 1 e 2, e alle comunicazioni secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Art. 10 - Procedure oggetto del presente regolamento

Gli affidamenti oggetto del presente Regolamento possono avvenire:

- a) in affidamento diretto o in amministrazione diretta;
- b) mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c) mediante procedura aperta, per gli appalti di lavori sopra 1.000.000 di euro.

Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.

Resta salva la possibilità per l'Ente di decidere di ricorrere alle procedure ordinarie, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli appalti contemplati nell'art. 95, co. 3 del Codice:

- a) i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Per tutti gli altri contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'Ente Parco procede all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Prima dell'aggiudicazione L'Ente Parco, verifica che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Art. 12 – Iter procedimentali

12.1 - Acquisti di valore inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa)

art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

soglie	procedura	n. preventivi	piattaforme tel.	rotazione
art. 36 comma 2 lett. a)				
fino a 4.999,99	Affidamento diretto	-	-	-
da 5000 a 19.999,99	Affidamento diretto	-	Mepa/Sardegna Cat	Si
da 20.000 a 39.999,99	Affidamento diretto	2 preventivi	Mepa/Sardegna Cat	Si

Per gli affidamenti di valore inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018, le procedure di acquisto di beni e servizi, possono essere condotte al di fuori della piattaforma acquistinretepa.it o altro mercato elettronico di cui all'articolo 328 comma 1 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, o sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Sardegna CAT.

Al fine di semplificare il procedimento, vista la modica entità dell'importo, l'Ente Parco procede in affidamento diretto.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro:

- è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione;
- nella determina a contrarre o nell'atto di impegno redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice, si darà conto degli esiti della indagine di mercato effettuata e dovrà essere motivata la scelta dell'operatore economico;
- la motivazione potrà riguardare, a titolo di esempio: la tempestività nella individuazione dell'operatore economico, la tempestività dell'erogazione della prestazione, la continuità rispetto a una precedente prestazione, il miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, i tempi di esecuzione, le caratteristiche qualitative, le modalità operative di realizzazione, il servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro (IVA esclusa), l'acquisizione è consentita con affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, motivato in base alla tipologia di acquisto e alla categoria merceologica, da effettuare tramite il MePA o altro mercato elettronico di cui all'articolo 328 comma 1 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, o sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Sardegna-CAT, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e di rotazione. Il RUP svolgere comunque una preventiva indagine di mercato con le modalità indicate al precedente articolo 9 punto 7, e dà atto dei relativi esiti negli atti di gara.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), in linea con i principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e con le regole di concorrenza, il RUP, reperisce almeno due preventivi/offerte. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, deve contenere, almeno:

- l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;
- le principali condizioni contrattuali.

La procedura si completa con la determina di impegno con la quale si aggiudica l’appalto e che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, deve contenere un’adeguata motivazione circa la procedura seguita e la scelta del contraente affidatario individuato. Con riguardo al secondo aspetto la motivazione dà conto:

- del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
- della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione
- del rispetto del principio di rotazione.

Gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, sono soddisfatti mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Per gli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro, da aggiudicare mediante affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice (Garanzie per la partecipazione alla procedura).

L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire anche tramite amministrazione diretta. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati ad opera del RUP, tra l’altro, nei casi di urgenza, per gli interventi imprevisi o imprevedibili e con riguardo ai piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti. In tali ipotesi l’Ente Parco provvede all’acquisto del materiale e dei mezzi d’opera necessari nonché all’eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

12.2 - Acquisti di valore compreso tra 40.000 euro e le soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti (IVA esclusa)

art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

	soglie	procedura	n. preventivi	piattaforme tel.	rotazione
	art. 36 comma 2 lett. b)				
servizi e forniture	≥40.000 < 214.000	Aff. diretto	5 preventivi	Mepa/Sardegna Cat	si
servizi tecnici	≥40.000 < 100.000	Aff. diretto	5 preventivi	Mepa/Sardegna Cat	si
lavori	≥40.000 < 150.000	Aff. diretto	3 preventivi	Mepa/Sardegna Cat	si
	art. 36 comma 2 lett. c)				

	≥150.000 < 350.000	Proc. negoziata	10 preventivi	Mepa/Sardegna Cat	si
	art. 36 comma 2 lett. c bis)				
	≥ 350.000 <1.000.000	Proc. negoziata	15 preventivi	Mepa/Sardegna Cat	si
	art. 36 comma 2 lett. d)				
	≥1.000.000 < 5.350.000	Proc. aperta	-	Mepa/Sardegna Cat	si

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 214.000 euro, possono essere affidati tramite affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, e tre per i lavori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti tramite amministrazione diretta.

Procedura analoga a quella per l'affidamento di servizi e forniture (affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori) può essere seguita, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro. Al di sopra di tale soglia l'Ente ricorre alle procedure ordinarie.

La procedura di acquisizione prende avvio con la determina a contrarre che contiene le informazioni specificate nel precedente art. 9 punto 6.

Il RUP seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici, tramite indagine di mercato ovvero tramite la consultazione di elenchi dei fornitori, relazionando circa gli esiti di tali operazioni, nei successivi atti della procedura di affidamento.

La richiesta di preventivo ovvero il disciplinare di gara, contengono almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione e il suo importo complessivo stimato;
- il nominativo del RUP;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- il termine e le modalità di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- l'indicazione delle modalità e del termine per l'esecuzione della prestazione;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- le eventuali penalità da applicarsi in caso di ritardi;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;

– la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) e c bis) del Codice, i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, sono affidati tramite procedura negoziata. Le procedure negoziate sotto soglia si sviluppano su tre fasi:

- l'invito a manifestare interesse a partecipare alla procedura, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per un periodo minimo identificabile in quindici giorni. Qualora la tipologia dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP (ad esempio presso ordini professionali, associazioni di categoria ecc.).

L'avviso di manifestazione d'interesse tiene in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico (MePA o Sardegna Cat), ove sia presente il meta-prodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante;
- l'indicazione del RUP.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, in alternativa alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse, tramite consultazione dell'albo fornitori dell'Ente, disponibile all'indirizzo <https://epnalm.garetelematiche.info/index.php>.

L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 8.2 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (oppure tramite l'albo fornitori).

Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite Avviso di manifestazione di interesse (oppure tramite albo fornitori) sia inferiore al numero minimo di cui all' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (per appalti di valore compreso nella fascia $\geq 150.000 < 350.000$: 10 operatori; per appalti di valore compreso nella fascia $\geq 350.000 < 1.000.000$: 15 operatori) si procederà ad una integrazione al minimo, mediante sorteggio degli operatori da invitare, individuati tra quelli iscritti nella categoria di interesse del MePA o del Mercato Elettronico di Sardegna Cat: il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato.

Formalizzati gli esiti dell'Avviso di manifestazione di interesse, (oppure della consultazione dell'albo dei fornitori dell'Ente Parco) la stazione appaltante invita gli operatori suddetti a presentare offerta, con le modalità previste dal singolo mercato elettronico.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

La lettera d'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori);
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice: nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95, dovrà essere indicata la motivazione; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere elencati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP.
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio o la commissione di gara, procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del Codice, i contratti di lavori di importo pari o superiore al 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria sono affidati con procedure ordinarie, disciplinate dall'art. 60 del Codice, e prendono avvio mediante bando pubblicato ai sensi dell'art. 36 comma 9.

È in ogni caso possibile, per qualunque appalto, fare ricorso alle procedure ordinarie, se la stazione appaltante valuti prevalente l'esigenza di un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Art. 13 - Verifica dei requisiti

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, al fine di poter procedere alla stipula del contratto, il RUP effettua sull'aggiudicatario la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di quelli di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83 del Codice, eventualmente stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Ente di effettuare idonei controlli di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000, nei confronti di altri soggetti, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Nel caso in cui la verifica risulti negativa, l'Ente Parco procede ad escutere la cauzione eventualmente prestata dal concorrente e a comunicare la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria e dall'iscrizione nell'Elenco fornitori. L'Ente ha facoltà di aggiudicare il contratto al secondo classificato ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

In caso di affidamento diretto, qualora il valore dell'appalto non sia superiore a 20.000,00 euro, le verifiche sono effettuate secondo quanto disciplinato dalle Linee guida ANAC, par. 4.2, con le modalità semplificate di seguito specificate:

a) per importi fino a 5.000,00 euro la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);

- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, da acquisire per le attività imprenditoriali elencate nel comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012);

b) per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;

- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;

- della consultazione del casellario ANAC;

- della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;

- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);

- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire per le attività imprenditoriali elencate nel comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012);

Come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 (punto 4.2), il RUP, ogni cinque affidamenti diretti, per i quali abbia compiuto verifiche nelle forme semplificate sopra descritte, avrà cura di attuare le verifiche previste per gli appalti di importo superiore ai 20.000 euro, su uno degli aggiudicatari, estratto a sorte.

Il contratto di importo inferiore a 20.000 euro, stipulato a seguito di affidamento diretto e delle verifiche in forma semplificata sopra descritte, deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;

- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 14 - Stipula ed esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinati dal presente Regolamento.

14.1 - Documentazione ai fini della stipula

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, tutti i contratti stipulati dall'Ente Parco sono sottoscritti con firma digitale. Ai fini della stipula, per i contratti di importo pari o superiore ai 40.000 euro è richiesta una garanzia definitiva secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del codice.

E' facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia, per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) (di importo inferiore a 40.000 euro aggiudicati tramite affidamento diretto). L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Le Stazioni Appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dall'Ente Parco in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.

14.2 - Modalità di stipula

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con:

- atto pubblico notarile informatico;
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- in forma pubblica amministrativa a cura di un Ufficiale rogante;
- mediante scrittura privata.

I contratti di importo inferiore ai 40.000 euro sono stipulati preferibilmente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art 32 comma 14 - ultimo capoverso) consistente in un apposito scambio di lettere reso mediante posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Ente. In pratica, il soggetto fornitore o prestatore di servizi deve conservare un esemplare di tali documenti con la sola firma del rappresentante dell'Ente, mentre quest'ultimo dovrà conservare la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del fornitore di beni o prestatore di servizi. Su tali documenti non è applicata l'imposta di bollo (art. 24 della Tariffa Allegato A - Parte II)

I contratti di importo superiore ai 40.000 euro, quelli di importo inferiore ma non stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, e tutti i contratti generati tramite il MePA o altro mercato elettronico di cui all'articolo 328 comma 1 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, ovvero sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Sardegna-CAT scontano, al contrario, l'imposta di bollo a carico del fornitore affidatario, che dovrà attestare l'avvenuto pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00 per foglio (D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e Legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, c. 594 p. 5.).

L'aggiudicatario potrà adempiere mediante una delle seguenti modalità:

- con le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (versamento tramite F24 codice tributo 2501) (all. A, parte I, art.16, D.P.R. 642/72)
- con le modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 642/72, e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

Art. 15 - Norme di rinvio e varie

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto non previsto dal Codice, gli affidamenti oggetto del presente Regolamento sono disciplinati, per quel che concerne le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e per la stipula del contratto e la fase di esecuzione, dalle disposizioni del codice civile.

I contenuti delle disposizioni normative emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento ed in contrasto con esso, dovranno essere recepiti e il Regolamento rettificato dovrà essere soggetto ad una nuova approvazione.